Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 8 settembre 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. **639.**

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e, in particolare, gli articoli 27 e 29 della legge medesima;

Visti il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere della commissione parlamentare prevista all'art. 30 della sopra menzionata legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 1.

Sono organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato esecutivo;

4) i comitati preposti per legge a Gestioni, Fondi e Casse amministrati dall'istituto;

5) i comitati regionali;

6) i comitati provinciali;

7) il collegio dei sindaci dell'istituto;

8) i collegi dei sindaci previsti dalla legge per determinati Fondi e Casse.

Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal presente decreto sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati al precedente comma possono essere confermati.

Il presidente dell'istituto ed i vice presidenti possono essere confermati nelle rispettive cariche una sola volta.

Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dal presente decreto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Capo I.

Presidente, consiglio di amministrazione e comitato esecutivo

Art. 2.

Il presidente dell'istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base di una terna di nominativi proposta dal consiglio di amministrazione.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto ed esercita le seguenti funzioni:

1) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'istituto;

2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati preposti a Fondi, Gestioni e Casse, ad eccezione del comitato speciale del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, che è convocato e presieduto dal vice presidente rappresentante dei lavoratori dipendenti, il quale è tenuto a riferire al presidente sull'andamento del Fondo e sulle questioni più importanti inerenti allo stesso;

3) determina gli argomenti da sottoporre agli organi predetti, con esclusione del comitato speciale del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'istituto;

4) in relazione a casi di assoluta necessità, può disporre, su proposta del direttore generale e sentiti i vice presidenti, provvedimenti urgenti ed indispensabili per ovviare, con tempestività, a situazioni di danno per l'istituto, salvo l'obbligo di riferirne al comitato esecutivo entro quarantotto ore e agli altri organi competenti, per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e degli altri organi centrali i capi dei servizi dell'istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

Il presidente è coadiuvato da due vice presidenti eletti dal consiglio di amministrazione ai quali può affidare, sentito il consiglio medesimo, particolari funzioni inerenti alla sua carica e, per determinati atti, la legale rappresentanza dell'istituto. In caso di assenza o impedimento o quando la carica si sia comunque resa vacante, il presidente è sostituito dal vice presidente eletto tra i rappresentanti dei lavoratori e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro vice presidente. In caso di assenza o impedimento di ambedue i vice presidenti, l'esercizio delle funzioni vicarie è assunto da uno dei membri del consiglio di amministrazione all'uopo delegato dal presidente, sentito il consiglio medesimo. In mancanza di delega, lo esercizio di dette funzioni spetta al membro del comitato esecutivo più anziano di età.

Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione nel regolamento sull'organizzazione dei servizi dell'istituto, il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'ente al direttore generale e, su proposta del medesimo, ai vice direttori generali e ai dirigenti preposti ai servizi centrali; per quanto concerne l'attività dell'istituto nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, il presidente può delegare la legale rappresentanza ai direttori delle sedi provinciali e ai funzionari preposti agli uffici eventualmente costituiti con competenza estesa a circoscrizioni territoriali più ampie della provincia. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri delegati, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento oppure espressa deliberazione del presidente che disponga diversamente.

Fino a quando non sia stato deliberato il regolamento di cui al precedente comma, il presidente esercita il potere di delega, nel comma stesso previsto, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'istituto e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro:

1) diciotto rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali: otto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria; quattro in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura; tre in rappresentanza dei lavoratori del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie; due in rappresentanza dei lavoratori del credito, assicurazione e servizi tributari; uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, dei quali: uno in rappresentanza dei coltivatori diretti ed uno dei mezzadri e coloni; uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

3) nove rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali: quattro in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria; due in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; due in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie; uno in rappresentanza dei datori di lavoro del credito, assicurazione e servizi tributari;

4) due rappresentanti del personale dell'istituto eletti dal personale medesimo;

5) tre funzionari dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di direttore generale od equiparata, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Sono componenti di diritto del consiglio di amministrazione il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

I consiglieri di amministrazione di cui al punto 1) sono designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; quelli di cui ai punti 2) e 3) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali di settore più rappresentative.

Art. 4.

Spetta al consiglio di amministrazione:

1) proporre al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'istituto;

2) nominare due vice presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

3) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo e del comitato speciale per la gestione del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

4) fare la proposta per la nomina del direttore generale;

5) deliberare il regolamento per il funzionamento degli organi di amministrazione — intendendosi per tali anche i comitati preposti a Fondi, Gestioni speciali e Casse amministrati dall'istituto nonchè i comitati regionali e provinciali — nei limiti delle disposizioni legislative e nel rispetto dei poteri espressamente attribuiti ai vari organi dalle disposizioni medesime o dai regolamenti di esecuzione;

6) deliberare le direttive generali sull'attività e sul funzionamento dell'istituto e vigilare sulla loro applicazione, nonchè i criteri generali di cui all'art. 10;

7) deliberare il regolamento sull'organizzazione dei servizi centrali e periferici dell'istituto e sulle compe-

tenze dei funzionari che vi sono preposti; stabilire in non più di quattro il numero dei vice direttori generali, determinandone i rispettivi settori di attività;

8) deliberare sulle proposte relative all'istituzione ed all'utilizzazione di uffici locali secondo i criteri generali predeterminati;

9) nominare i vice direttori generali e designare, su proposta del direttore generale, quale di essi debba sostituire il direttore generale medesimo in caso di assenza o di impedimento;

10) deliberare sulla dotazione organica, sullo stato giuridico e sul trattamento economico di attività e di quiescenza del personale, compresi il direttore generale ed i vice direttori generali, secondo le norme dello art. 11;

11) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi con l'osservanza delle norme legislative vigenti;

12) esaminare i regolamenti tecnici deliberati dai comitati preposti alle gestioni affidate all'istituto e deliberare i regolamenti non espressamente attribuiti dalla legge ad altri organi;

13) deliberare sui bilanci tecnici delle singole gestioni, predisposti dai rispettivi comitati, se esistenti, e deliberare, sentiti i comitati medesimi, sulla costituzione dei fondi di riserva previsti da leggi o regolamenti;

14) prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle gestioni assicurative dell'istituto;

15) deliberare, salve le disposizioni di legge e di regolamento, sulle condizioni e sulle tariffe relative alle assicurazioni facoltative o a particolari rami assicurativi e fare proposte in materia di prestazioni, di contributi e di finanziamenti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

16) deliberare i criteri direttivi generali per gli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle varie gestioni secondo il piano di cui al successivo punto;

17) deliberare annualmente il piano degli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle gestioni affidate all'istituto, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

18) deliberare la regolamentazione di massima di tutte le convenzioni che si rendano necessarie per la attuazione dei compiti dell'istituto, determinando i limiti entro i quali gli organi dell'istituto medesimo possono deliberare in materia;

19) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonchè la loro eventuale trasformazione;

20) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'istituto;

21) approvare il regolamento amministrativo-contabile con particolare riguardo alla disciplina delle procedure per gli appalti e le forniture e per la stipulazione dei contratti in genere, stabilendo i limiti anche di spesa entro i quali gli organi centrali e periferici dell'istituto sono competenti a deliberare in materia;

22) esaminare e deliberare sulle questioni di interpretazione e di applicazione delle vigenti disposizioni, allo scopo di coordinare ed armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni, pur nel rispetto delle rispettive attribuzioni e compiti previsti dalla legge;

23) esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati provinciali allo scopo di verificare l'idoneità dei criteri organizzativi dell'istituto, coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunziarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali;

24) deliberare sulla disciplina delle rateazioni contributive stabilendo i limiti quantitativi e temporali entro i quali sono competenti a decidere in materia il comitato esecutivo e gli altri organi dell'istituto;

25) pronunziarsi sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal comitato esecutivo e dagli altri organi collegiali dell'istituto o dal presidente;

26) deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari;

27) esercitare le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e regolamenti o che, comunque, non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'istituto.

La deliberazione di cui al numero uno è assunta con le modalità previste all'art. 5; quelle di cui al numero tre con le modalità previste agli articoli 6 e 12 del presente decreto.

Le deliberazioni di cui ai numeri due, quattro e nove sono assunte a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione delibera la proposta di una terna di nomi per la nomina del presidente dell'istituto, mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio medesimo, escluso il presidente uscente. Se necessario, la votazione è ripetuta fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.

Il presidente uscente dell'istituto convoca il consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla scadenza del suo mandato, ai fini della deliberazione di cui al precedente comma. Il presidente uscente resta in carica fino all'insediamento del successore e provvede ai necessari atti di consegna relativi alla gestione alla presenza del collegio dei sindaci.

Qualora il presidente cessi dalla carica, per qualsiasi motivo nel corso del quadriennio, il consiglio è convocato, entro trenta giorni dalla data in cui la vacanza della carica si è determinata, a cura di chi sostituisce il presidente a norma dell'art. 2.

Art. 6.

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'istituto ed è composto, oltre che dal presidente medesimo e dai due vice presidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi.

I membri di cui ai precedenti numeri sono scelti dal consiglio di amministrazione mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei

componenti il consiglio. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la prescritta maggioranza di voti.

Art. 7.

Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

1) esaminare i bilanci consuntivi con gli stati patrimoniali e i bilanci preventivi di tutte le gestioni dello istituto, corredati dalle relazioni del direttore generale e dal parere dei comitati speciali preposti alle gestioni medesime, nonchè i bilanci preventivo e consuntivo generali con lo stato patrimoniale generale dell'istituto, predisposti a norma delle vigenti disposizioni legislative, da sottoporre a deliberazione del consiglio di amministrazione; esaminare ed esprimere il parere sulle relazioni e sui bilanci tecnici delle gestioni dell'istituto per le conseguenti determinazioni del consiglio di amministrazione;

2) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle gestioni dell'istituto, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in attuazione del piano degli impieghi dallo stesso deliberato, sentito il parere del comitato speciale di singoli Fondi, Gestioni speciali o Casse, se previsto dalle vigenti disposizioni e salva diversa competenza attribuita per legge;

3) vigilare sull'andamento delle gestioni e proporre tempestivamente gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne l'equilibrio, qualora la competenza in materia non sia attribuita ad altri organi in base alle vigenti disposizioni legislative;

4) esaminare le risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dalla direzione generale sulle diverse gestioni assicurative dell'istituto, riferendone al consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti;

5) fare proposte ai competenti organi circa l'eventuale adozione o modificazione di sistemi speciali per la determinazione, nei limiti di legge o di regolamento, dei contributi assicurativi per singole categorie professionali, nonchè fare proposte, o deliberare nei limiti anzidetti e salve le competenze attribuite in materia ad altri organi, circa l'eventuale adozione o modificazione di sistemi speciali per la riscossione dei contributi stessi;

6) proporre al consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, l'istituzione delle sedi dell'istituto e degli uffici locali;

7) deliberare sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'istituto e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse, nei limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

8) provvedere allo svincolo delle cauzioni prestate dagli impiegati dell'istituto;

9) deliberare in via definitiva sui ricorsi in prima o in seconda istanza che esulano dalla competenza dei singoli comitati speciali;

10) deliberare sulle rateazioni contributive entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

11) esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti che riguardano il personale dell'istituto;

12) deliberare, su proposta del direttore generale, nell'ambito della regolamentazione generale adottata dal consiglio di amministrazione, i regolamenti interni dei vari servizi;

13) esaminare in genere le proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione per la deliberazione e gli argomenti che il presidente creda di sottoporgli per le sue deliberazioni;

14) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi per quanto non previsto dalle disposizioni vigenti;

15) deliberare in merito agli argomenti di cui ai numeri 8), 14) e 20) dell'art. 4 che abbiano carattere di urgenza, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella sua prima seduta;

16) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi e regolamenti.

Capo II

Strutture burocratiche dell'istituto

Art. 8.

Il direttore generale dell'istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto e può restare in carica per un quinquennio salvo conferma.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'istituto ed esercita le attribuzioni conferitegli da disposizioni legislative e di regolamento, dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo e dai comitati speciali.

Interviene, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati speciali, ferme restando le norme vigenti che ne prevedono la partecipazione con voto deliberativo alle adunanze di comitati speciali la cui composizione non è disciplinata dal presente decreto. Egli riferisce annualmente, in sede di bilancio preventivo e di consuntivo, sull'andamento delle gestioni dell'istituto e quando il consiglio di amministrazione lo richieda.

Il direttore generale affida, mediante apposite deleghe, funzioni inerenti alla sua carica ai vice direttori generali nell'ambito dei rispettivi settori di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione. Non sono attribuibili ai vice direttori generali le funzioni che il direttore generale esercita, a sua volta, su delega.

Il direttore generale può farsi sostituire, anche per la partecipazione alle sedute dei comitati speciali, da uno dei vice direttori generali espressamente delegato.

In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale designato dal consiglio di amministrazione, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di cui al punto 4) dell'art. 4; le funzioni vicarie sono assunte dal vice direttore generale di cui al precedente comma.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, nomina non più di quattro vice direttori generali e determina quali di essi sostituisce il direttore generale medesimo in caso di assenza o di impedimento.

Al direttore generale e ai vice direttori generali si applicano le disposizioni sulle incompatibilità nonchè

quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio, stabilite dalle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

In relazione alle esigenze tecnico-sanitarie connesse all'attuazione dei propri compiti, l'istituto può utilizzare — secondo i criteri generali deliberati dal consiglio di amministrazione e mediante convenzioni — oltre i servizi degli enti ospedalieri, anche gli ambulatori ed i presidi sanitari di enti pubblici operanti nel settore della assistenza di malattia, nonchè i servizi di ogni altra istituzione, legalmente autorizzata, che ha tra i propri compiti l'assistenza sanitaria curativa o preventiva.

Art. 11.

La dotazione organica e la regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dell'istituto sono deliberate dal consiglio di amministrazione; la regolamentazione conterrà anche norme sul rapporto d'impiego del direttore generale e dei vice direttori generali dell'istituto, il cui trattamento giuridico ed economico di attività e di fine servizio può formare, peraltro, oggetto di separate deliberazioni.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, escluse quelle recanti mere modalità di attuazione, sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, ai quali vanno contemporaneamente rimesse a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro sessanta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei sindaci dell'istituto.

Trascorso tale termine oppure qualora, nonostante i rilievi, le deliberazioni siano motivatamente confermate dal consiglio di amministrazione, le medesime diventano esecutive, semprechè i rilievi mossi non attengano alla legittimità dell'atto. In tal caso il presidente del collegio dei sindaci è tenuto ad informare la Corte dei conti per l'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza.

Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'istituto, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolate per legge, non costituiscono motivo di irregolarità delle deliberazioni adottate.

Capo III
Comitati speciali

Art. 12.

A decorrere dal 1° maggio 1970, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è fusa, a norma dell'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, che assume la denominazione di Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Con decorrenza dalla data prevista al precedente comma, sovraintende alla gestione del Fondo un comitato speciale presieduto dal vice presidente dell'istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vice presidente medesimo, dai seguenti membri componenti il consiglio di amministrazione:

1) quattro membri scelti dal consiglio tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

2) due membri scelti dal consiglio tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il rappresentante del Ministero del tesoro nel consiglio di amministrazione.

La scelta dei membri di cui ai numeri 1) e 2) è fatta dal consiglio di amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio medesimo. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la prescritta maggioranza di voti.

La carica di membri elettivi del comitato speciale del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è incompatibile con quella di membri elettivi del comitato esecutivo.

In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato o quando il presidente medesimo cessi dalla carica nel corso del quadriennio, ne assume le funzioni un consigliere dallo stesso delegato scelto tra i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, sentito il consiglio medesimo. In mancanza di delega, ne fa le veci il più anziano d'età tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori, che non faccia parte del comitato speciale.

Art. 13.

Il comitato speciale preposto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

1) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione corredati da una propria relazione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa;

2) esaminare le relazioni mensilmente trasmesse dai comitati regionali sulla situazione dei ricorsi presentati e sui criteri seguiti nelle decisioni di accoglimento e di rigetto dei ricorsi medesimi;

3) decidere in via definitiva sui ricorsi in unico grado avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi dovuti al fondo;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi e sulla erogazione delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonchè vigilare sull'andamento della gestione formulando tempestivamente proposte ai competenti organi dell'istituto, idonee ad assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare le relazioni e le proposte dei comitati provinciali per la parte riguardante l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e pronunziarsi eventualmente in merito, con motivato parere al consiglio di amministrazione;

6) fare proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

7) dare pareri al comitato esecutivo sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

8) dare eventuali pareri al comitato esecutivo su questioni di particolare interesse per la gestione del Fondo, che siano comprese nella sfera di competenza del comitato esecutivo medesimo;

9) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi e regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

I pareri di cui al punto 7) sull'impiego dei fondi della gestione sono obbligatori.

Le proposte previste al n. 6) sono trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato.

Art. 14.

Ferme restando, in quanto non modificate dal presente decreto, le disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle Gestioni speciali, ai Fondi e Casse sostitutivi-integrativi della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti amministrati dallo istituto, la composizione dei comitati medesimi è stabilita come dai successivi articoli da 15 a 28. Ai componenti indicati negli articoli medesimi si aggiunge il presidente.

Art. 15.

La composizione del comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è così modificata:

1) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

2) tre rappresentanti dei mezzadri e coloni;

3) due rappresentanti degli agricoltori concedenti terreni a mezzadria o colonia;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 16.

La composizione del comitato di vigilanza della Gestione speciale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e loro familiari è così modificata;

1) sei rappresentanti degli artigiani;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 17.

La composizione del comitato di vigilanza per la Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari è così modificata:

1) quattro rappresentanti degli esercenti aziende commerciali;

2) un rappresentante dei venditori ambulanti;

3) un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 18.

La composizione del comitato di vigilanza per la Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo è così modificata:

1) sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 19.

La composizione del comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette è così modificata:

1) sette rappresentanti dei lavoratori del settore;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

4) un rappresentante dell'I.N.A., con voto consultivo.

Art. 20.

La composizione del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo è così modificata:

1) sette rappresentanti dei lavoratori del settore;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

4) un rappresentante dell'I.N.A. con voto consultivo.

Art. 21.

La composizione del comitato di vigilanza sul Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, è così modificata:

1) sette rappresentanti dei lavoratori del settore;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 22.

La composizione del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas è così modificata:

1) sette rappresentanti dei lavoratori del settore;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 23.

La composizione del comitato amministratore del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private è così modificata:

1) sette rappresentanti dei lavoratori del settore;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore, dei quali due designati dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 24.

La composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione è così modificata:

1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore;

2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 25.

La composizione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è così modificata:

1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore, dei quali: cinque per il personale marittimo (tecnico e amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico, due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca e uno per i dirigenti di mare e di terra;

2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore, dei quali: due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca e uno per l'armamento minore;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 26.

La composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea è così modificata:

1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore, dei quali: quattro piloti, due assistenti di volo e due motoristi;

2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 27.

La composizione del comitato di vigilanza del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero è così modificata:

1) sei rappresentanti del clero, designati dalla federazione fra le associazioni del clero in Italia;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 28.

La composizione del comitato di vigilanza del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto diverso dalla religione cattolica è così modificata:

1) sei rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, i cui ministri sono iscritti al Fondo;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Capo IV

Collegi dei sindaci e loro funzioni

Art. 29.

Il collegio dei sindaci dell'istituto è composto da tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da due funzionari del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata.

Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente nella persona di un funzionario avente qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

In caso di assenza o impedimento di uno dei sindaci effettivi del collegio, lo sostituisce il sindaco supplente; in caso di vacanza della carica di sindaco effettivo il sindaco supplente ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo titolare che deve essere disposta entro il termine di un mese.

Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro. Con lo stesso decreto è designato il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

I componenti effettivi del collegio dei sindaci dello istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I limiti numerici e di qualifica di cui alle tabelle *G* e *Q* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, si intendono modificati nel senso che i funzionari, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma, si aggiungono a quelli per i quali tale collocamento è consentito con destinazione presso l'istituto nazionale della previdenza sociale.

Al collocamento fuori ruolo a norma del presente articolo si provvede nelle forme previste, per le varie qualifiche, dalle disposizioni vigenti.

Art. 30.

Il collegio dei sindaci del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è presieduto dal presidente del collegio dei sindaci dell'istituto ed è composto da due funzionari membri effettivi per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, dei quali uno di qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata e l'altro di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Per ciascuno dei predetti Ministeri è nominato un sindaco supplente nella persona di un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

I membri effettivi e supplenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 31.

I collegi dei sindaci vigilano sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione dell'istituto, secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Ai fini dell'esercizio del controllo concomitante previsto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, il collegio dei sindaci dell'istituto è tenuto ad assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Su designazione del presidente del collegio medesimo, assistono normalmente alle adunanze dei comitati preposti alle Gestioni speciali, ai Fondi e Casse amministrati dall'istituto — esclusi quelli per i quali sono costituiti, per legge, appositi collegi dei sindaci — almeno due sindaci, dei quali uno per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno per il Ministero del tesoro. Il presidente può, all'occorrenza scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

I sindaci che rappresentano il collegio nelle adunanze dei comitati speciali sono tenuti a riferire al collegio stesso sull'andamento delle gestioni e, qualora nell'attività dei comitati medesimi si delineino profili di illegittimità, sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al presidente del collegio per le determinazioni di cui all'articolo seguente.

Alle adunanze del comitato speciale per la gestione del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti assiste il collegio costituito per il detto Fondo.

Il presidente ha facoltà di invitare alle riunioni collegiali i sindaci supplenti anche in presenza dei sindaci effettivi. In questo caso il sindaco supplente non ha diritto di voto.

I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'istituto, nè ricevere incarichi di studi o di consulenza.

Art. 32.

Il controllo concomitante dei sindaci è esercitato mediante motivato parere sull'eventuale illegittimità degli atti degli organi deliberanti dell'istituto.

Il parere è assunto dal competente collegio dei sindaci con la partecipazione di tutti i componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. I sindaci eventualmente dissenzienti possono chiedere che siano verbalizzati i motivi del loro dissenso.

In seconda convocazione è sufficiente, per la validità della seduta, la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il collegio; per la validità della deliberazione è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il sindaco che non può partecipare alla seduta è tenuto a far pervenire preventivamente al presidente la comunicazione dei motivi dell'assenza; in sostituzione del sindaco effettivo partecipa il sindaco supplente.

Qualora il collegio esamini atti di competenza dei comitati speciali, può partecipare alla riunione collegiale, in luogo del sindaco effettivo, il sindaco supplente designato ad assistere normalmente alle adunanze del comitato interessato.

Il presidente del collegio deve notificare al presidente dell'organo deliberante il parere sulla illegittimità della deliberazione entro il termine massimo di tre giorni dalla data in cui la stessa è stata assunta.

Il presidente dell'organo interessato, entro i successivi tre giorni, deve fornire assicurazione scritta al presidente del collegio dei sindaci che sottoporrà la deliberazione al riesame dell'organo deliberante entro i successivi quindici giorni.

Qualora il presidente non fornisca detta assicurazione nel termine prescritto, il presidente del collegio dei sindaci è tenuto a dare comunicazione, entro ventiquattro ore, del parere dei sindaci, corredato dai relativi atti, ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ai fini delle determinazioni di competenza.

Capo V

Comitati regionali e comitati provinciali

Art. 33.

In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'istituto composto da:

1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;

3) due rappresentanti del Ministero del lavoro e due rappresentanti del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata;

4) un dirigente dell'istituto con voto consultivo.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

I membri di cui ai numeri 1) e 2) sono nominati su designazione rispettivamente delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative. Il membro di cui al punto 4) è designato dal direttore generale dell'istituto.

Il comitato, nella seduta di insediamento che deve essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, elegge il presidente tra i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i membri rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.

Spetta al comitato regionale decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le decisioni dei comitati provinciali, compresi nella regione, concernenti le

pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la pensione sociale e le prestazioni a carico della « Mutualità pensioni ».

Art. 34.

Presso ogni sede provinciale dell'istituto è istituito un comitato composto da:

1) quindici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) sei rappresentanti dei datori di lavoro;

3) quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, compresi i mezzadri e coloni;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale può farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata;

5) il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro od un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata;

6) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio, dallo stesso designato;

7) il direttore della sede provinciale dell'istituto.

Il comitato, nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione del comitato medesimo nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nomina nel proprio seno il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza di voti.

Il presidente può delegare al vice presidente particolari funzioni inerenti alla sua carica; in caso di assenza o impedimento, l'esercizio delle funzioni del presidente è assunto dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio delle funzioni vicarie è assunto dal membro del comitato più anziano di età.

In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette il comitato delibera la sostituzione con le modalità ed alle condizioni fissate al secondo comma. Il comitato è convocato per la sostituzione del presidente entro un mese dalla data in cui la vacanza della carica si è determinata.

Art. 35.

Il comitato provinciale dell'istituto è costituito con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Ai fini delle nomine, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede — sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nonchè dei dati acquisiti dall'ufficio al quale il direttore medesimo è preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali — alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto e in particolare alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia;

alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'istituto.

I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia.

Il decreto di costituzione del comitato provinciale è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 36.

Il comitato provinciale ha i seguenti compiti:

1) decide in prima istanza i ricorsi di cui al titolo III del presente decreto;

2) si pronuncia sugli eventuali problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti i trattamenti gestiti dall'istituto entro la circoscrizione provinciale; esamina, in particolare, la situazione socio-economica della provincia ai fini dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidità pensionabile ed avanza proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi competenti a decidere i ricorsi nell'anzidetta materia;

3) delibera sulle domande di composizione, in via amministrativa, delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento degli obblighi assicurativi, secondo criteri, limiti e direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

4) propone, o adotta nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, i provvedimenti più idonei per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività della sede dell'istituto con quella degli altri enti pubblici operanti nel settore della previdenza e assistenza sociale e per la comune utilizzazione e l'eventuale istituzione in comune di uffici locali e attrezzature tecnico-sanitarie al fine di rendere i vari servizi più aderenti alle esigenze locali e di contenerne gli oneri di gestione;

5) propone, o adotta nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, le procedure più idonee a coordinare, nell'ambito della circoscrizione territoriale, l'attività della sede dell'istituto con quella delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale, dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sue sezioni zonali, comunali e frazionali, dell'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati, dei comitati provinciali per la compilazione degli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, soggetti all'obbligo delle assicurazioni gestite dall'istituto, e in genere con l'attività delle istituzioni locali di mutualità, di previdenza e di assistenza;

6) studia e suggerisce ai competenti organi, in relazione alle esigenze locali, le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e la cura dell'invalidità, a intensificare l'efficienza dell'attività assistenziale degli uffici dipendenti dalla sede ed a collaborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, all'opera di profilassi contro le malattie sociali;

7) promuove le assicurazioni facoltative e favorisce le iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale;

8) esprime parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

9) suggerisce norme adatte per rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali;

10) formula proposte per la diffusione delle assicurazioni sociali, e per promuovere lo spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale;

11) formula proposte al consiglio di amministrazione, intese a migliorare l'efficienza organizzativa e funzionale della sede provinciale dell'istituto;

12) attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può chiedere ai comitati di compiere studi e di esprimere pareri su determinati argomenti che interessino la sfera di attività dell'istituto.

Art. 37.

I comitati regionali e quelli provinciali possono costituire nel loro seno, alle condizioni previste nel regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, una o più commissioni per la istruttoria dei ricorsi. Ogni commissione deve avere una composizione che rifletta proporzionalmente quella del comitato in seno al quale è costituita.

Per l'istruttoria dei ricorsi avverso i provvedimenti concernenti la concessione delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi, la commissione è integrata da uno dei rappresentanti dei predetti lavoratori nel comitato provinciale, qualora non ne faccia già parte istituzionalmente.

Il comitato provinciale, ad eccezione della decisione dei ricorsi che è ad esso riservata, può svolgere i suoi compiti anche suddiviso in sezioni, costituite nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO II

NORME GENERALI SUGLI ORGANI

Art. 38.

Le organizzazioni sindacali sono tenute a fare le designazioni di loro competenza, per la nomina dei rappresentanti di categoria, nel termine, non inferiore a trenta giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per gli organi centrali e regionali, e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, per i comitati provinciali.

Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, l'autorità statale competente si sostituisce all'organizzazione inadempiente.

Art. 39.

Gli organi di amministrazione disciplinati dalle norme del presente decreto — intendendosi per tali anche i comitati centrali speciali, i comitati regionali e quelli provinciali — sono convocati con la periodicità stabilita dal consiglio di amministrazione nel regolamento di cui al punto 5) del precedente art. 4 e quando i rispettivi presidenti lo ritengano necessario.

Salve le difformi espresse disposizioni del presente decreto, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo devono essere convocati di norma ad intervalli non superiori, rispettivamente, a un mese ed a quindici giorni; i comitati speciali, i comitati regionali e quelli provinciali ad intervalli non superiori a un mese.

Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, i comitati speciali e quelli regionali e provinciali devono essere convocati, in via straordinaria, quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al presidente dei singoli organi, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei rispettivi componenti o dal collegio dei sindaci; il comitato esecutivo ed i comitati speciali devono essere convocati in via straordinaria anche su motivata deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 40.

L'avviso di convocazione delle adunanze deve essere spedito, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di cui al punto 5) dell'art. 4, sia ai componenti dei singoli organi sia ai membri effettivi e supplenti dei competenti collegi dei sindaci.

L'avviso deve essere comunque spedito ordinariamente non meno di otto giorni prima e, in caso di urgenza, non meno di tre giorni prima delle adunanze.

Per i singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sarà preventivamente distribuita ai componenti gli organi ed ai sindaci una memoria illustrativa, contenente i necessari elementi di valutazione.

Nel corso della seduta, ogni organo può pronunciarsi a maggioranza assoluta sulla presa in considerazione o meno di argomenti proposti da singoli membri o da gruppi di essi, salva la facoltà del presidente di porli all'ordine del giorno quando lo ritenga necessario secondo un criterio di organicità dei lavori.

Ciascun organo può deliberare, con la maggioranza dei 2/5 dei voti dei presenti, che l'argomento sia posto all'ordine del giorno entro un determinato termine quando ricorrano motivi di urgenza da indicarsi espressamente.

Art. 41.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto o da altre disposizioni di legge, per la validità delle adunanze di tutti gli organi di gestione centrali e periferici dell'istituto, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti i singoli organi con voto deliberativo; per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Alle adunanze degli organi centrali deve comunque partecipare il direttore generale dell'istituto o chi ne fa le veci; il voto consultivo deve risultare dal verbale. Dal verbale delle adunanze del comitato regionale deve risultare il voto consultivo del rappresentante dell'istituto.

Art. 42.

I membri degli organi di gestione debbono essere dichiarati decaduti dalla carica qualora, per più di tre

volte consecutive e senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze dell'organo di cui fanno parte.

I membri del collegio dei sindaci debbono essere dichiarati decaduti qualora si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare a più di tre riunioni del collegio medesimo nel corso di un esercizio, oppure qualora si astengano dall'assistere, senza giustificato motivo e per più di tre sedute, alle adunanze degli organi alle quali sono tenuti a presenziare a norma dell'art. 31 del presente decreto.

La decadenza è pronunciata da chi è competente alla nomina, su proposta motivata dell'organo al quale il membro appartiene — che è tenuto a contestare preventivamente all'interessato le assenze, per le eventuali giustificazioni da presentare nel termine di quindici giorni — e previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate all'organo medesimo.

Le dimissioni debbono essere rassegnate con atto scritto secondo le norme sulla competenza alla nomina e debbono essere contemporaneamente comunicate all'organo di cui il dimissionario è membro. Esse diventano operanti dalla data dell'accettazione.

Art. 43.

Al presidente dell'istituto, ai vice presidenti ed ai componenti il consiglio di amministrazione, i collegi dei sindaci e gli altri organi centrali, regionali e provinciali sono dovuti, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, emolumenti stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'indennità di carica al presidente dell'istituto è determinata in misura che tenga conto delle funzioni inerenti alla carica in relazione al complesso ordinamento dell'istituto medesimo.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo è corrisposta una indennità fissa, oltre alla medaglia di presenza a titolo di rimborso spese per la partecipazione a ciascuna seduta, nelle misure stabilite a norma del primo comma. Tale indennità è maggiorata per i vice presidenti in relazione alle funzioni che sono chiamati a svolgere normalmente.

Una indennità fissa e la medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze degli organi di amministrazione dell'istituto spettano anche al presidente ed agli altri componenti i collegi dei sindaci.

Ai titolari delle cariche di cui al primo comma è corrisposto un trattamento di missione quando, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, debbano recarsi fuori della loro residenza. Tale trattamento è stabilito, quanto alla forma, alle condizioni ed alla misura, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

La deliberazione deve essere contemporaneamente rimessa ai Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere approvata o restituita con motivati rilievi entro centoventi giorni dalla data in cui è pervenuta ai Ministeri medesimi.

Qualora entro il termine stabilito al precedente comma il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro non abbia comunicato all'istituto rilievi in ordine alla deliberazione, la stessa diventa esecutiva.

Titolo III

RICORSI E CONTROVERSIE IN MATERIA DI PRESTAZIONI

Art. 44.

E' ammesso ricorso in via amministrativa al comitato provinciale territorialmente competente, da parte degli assicurati, dei loro superstiti o dei loro aventi causa, avverso i provvedimenti adottati dalla sede provinciale dell'istituto concernenti le prestazioni:

a) dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, disciplinate, rispettivamente, dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) della Gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sottorraneo, istituita e disciplinata dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per effetto dell'art. 18 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della « Mutualità pensioni » a favore delle casalinghe, il comitato provinciale è competente a decidere, in prima istanza, i ricorsi avverso i provvedimenti della sede dell'istituto concernenti le prestazioni a carico della gestione.

A norma dell'art. 26, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il comitato provinciale è competente a decidere, in prima istanza, i ricorsi amministrativi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti della sede dell'istituto, concernenti la pensione sociale.

Avverso la decisione del comitato provinciale è ammesso ricorso al comitato regionale dell'istituto, territorialmente competente, in materia di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, di pensione sociale e di prestazioni a carico della « Mutualità pensioni ».

Avverso la decisione del comitato provinciale sulle altre materie previste dal presente articolo, è ammesso ricorso agli organi centrali dell'istituto.

Il ricorso in seconda istanza può essere proposto sia dai richiedenti le prestazioni o dai loro aventi causa, sia dal direttore della sede dell'istituto che ha adottato il provvedimento.

Il direttore della sede dell'istituto può proporre ricorso contro la decisione del comitato provinciale soltanto se, in occasione della decisione medesima, abbia dichiarato e motivato il proprio dissenso, chiedendone l'inserimento a verbale.

Art. 45.

Per organi centrali dell'istituto competenti, per materia, a decidere i ricorsi in seconda istanza di cui all'articolo precedente, si intendono:

a) per le pensioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il comitato che sovraintende alle rispettive Gestioni speciali;

b) per le pensioni a carico della Gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, il comitato che sovraindente alla Gestione medesima;

c) per le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, il comitato speciale delle rispettive gestioni.

Ciascun organo previsto dal presente articolo può costituire nel proprio seno una commissione per l'istruttoria dei ricorsi, composta in modo da riflettere proporzionalmente la composizione dell'organo medesimo.

Art. 46.

Il termine per ricorrere in via amministrativa al comitato provinciale, ai sensi del precedente articolo, è di novanta giorni — a pena di decadenza — dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento.

Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'istituto, che ha adottato il provvedimento. La decisione deve essere pronunciata dal competente comitato entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Il ricorso al comitato regionale o agli organi centrali dell'istituto può essere proposto dall'interessato entro novanta giorni — a pena di decadenza — dalla data di comunicazione della decisione del ricorso in prima istanza o dalla scadenza del termine entro cui la decisione stessa doveva essere pronunziata; il ricorso deve essere presentato per il tramite della sede provinciale dell'istituto, che ha adottato il provvedimento impugnato. Il termine per la presentazione del ricorso ai competenti organi dell'istituto è ridotto a sessanta giorni se il gravame è proposto dal direttore della sede dell'istituto medesimo, il quale entro tale termine deve notificarlo ai controinteressati.

Il ricorso in seconda istanza deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria a norma del seguente art. 47.

La comunicazione del provvedimento impugnabile, i ricorsi e la comunicazione della relativa decisione debbono essere spediti per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La data utile ai fini del decorso dei termini per i ricorsi amministrativi e per l'azione giudiziaria è quella risultante dal timbro di spedizione apposto dall'ufficio postale.

L'interessato ha facoltà di presentare il ricorso al competente ufficio dell'istituto; in tal caso la data è quella apposta dall'ufficio sulla ricevuta rilasciata al ricorrente.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il provvedimento sulla domanda di pensione deve essere adottato dalla competente sede dell'istituto entro centottanta giorni dalla data della presentazione. Trascorso tale termine senza che la competente sede abbia adottato alcun provvedimento, l'interessato può presentare ricorso al comitato provinciale, ai sensi del presente articolo.

Nel caso di cui al precedente comma, decorrono gli interessi legali dalla data di scadenza del termine per l'adozione del provvedimento previsto nel comma medesimo.

Art. 47.

Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi e dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono esere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA
E VIGILANZA SULL'ISTITUTO

Capo I

Gestione finanziaria

Art. 48.

Per ogni esercizio finanziario, che ha inizio con il 1° gennaio ed ha termine con il 31 dicembre, l'istituto è tenuto a compilare i bilanci preventivo e consuntivo economici per ciascuna delle gestioni amministrate, nonchè i bilanci preventivi e consuntivi generali economici e finanziari. Deve altresì compilare, con il bilancio consuntivo, lo stato patrimoniale per gestioni e quello generale.

Nella formazione dei bilanci sarà adottato il criterio della competenza e si procederà all'iscrizione dei valori stimati sulla base di elementi obiettivi risultanti dai dati e dalla documentazione in possesso dell'istituto.

Fino a quando i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro non avranno stabilito di concerto, con apposito decreto, i modelli ed i criteri per la formazione dei bilanci, l'istituto adotterà, per le gestioni dallo stesso amministrate, criteri di classificazione per quanto possibile uniformi, sulla base delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 49.

I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni amministrate dall'istituto sono predisposti o sono presi in

esame, secondo le vigenti disposizioni legislative, dai comitati speciali che sovraintendono alle gestioni medesime e sono corredati dai rispettivi pareri. I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni per le quali le norme vigenti non prevedono comitati speciali, sono predisposti dai competenti servizi dell'istituto, così come i bilanci preventivo e consuntivo e lo stato patrimoniale generali.

Tutti i bilanci e gli stati patrimoniali, corredati dalla relazione del direttore generale e dal parere dei competenti comitati speciali, se previsti dalle norme vigenti, sono presi in esame dal comitato esecutivo che si pronunzia in merito. Il presidente dell'istituto li sottopone alla deliberazione del consiglio di amministrazione con una propria relazione e con i pareri anzidetti.

Art. 50.

I bilanci preventivi debbono essere contemporaneamente trasmessi, dal presidente dell'istituto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono, ed i bilanci consuntivi, con gli stati patrimoniali, entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

I bilanci debbono essere rimessi ai Ministeri, corredati dalla relazione del presidente dell'istituto, da quelle dei collegi dei sindaci, nonchè dai prescritti pareri e dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai bilanci deve essere allegato ogni altro elemento illustrativo di carattere contabile e statistico.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può formulare motivati rilievi su bilanci preventivi entro sessanta giorni e su quelli consuntivi entro novanta giorni dalla data in cui sono pervenuti ai rispettivi Ministeri e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

Fino a quando non sia scaduto il termine per le osservazioni dei competenti Ministeri, l'istituto, salve le spese strettamente obbligatorie per legge o per regolamento approvato nelle forme prescritte, può dare esecuzione ai bilanci preventivi nei limiti di 1/12 dei relativi stanziamenti di spesa per ogni mese.

Per le spese e per le altre uscite consentite dai fini istituzionali dell'ente, ma che non abbiano carattere obbligatorio e la cui determinazione sia rimessa agli organi dell'ente medesimo, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo pena la nullità del relativo stanziamento.

Gli eventuali rilievi sui bilanci sono comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche al presidente dei collegi dei sindaci ed alla Corte dei conti.

Art. 51.

Le variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo, che si rendano necessarie, debbono essere apportate nel corso dell'esercizio con la procedura prescritta per il bilancio medesimo.

Le note di variazione agli stanziamenti debbono essere trasmesse ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il termine per le osservazioni dei Ministeri è stabilito in trenta giorni dalla data in cui la deliberazione è ad essi pervenuta; trascorso tale termine le variazioni diventano esecutive.

Nessuna spesa, che non sia obbligatoria e determinata per legge oppure per regolamento approvato nelle forme prescritte, può essere disposta in eccedenza allo stanziamento iscritto nello stato di previsione fino a quando non siano divenute esecutive le note di variazione allo stanziamento medesimo.

Art. 52.

Gli organi di gestione dell'istituto, nell'ambito della rispettiva competenza, debbono predisporre i bilanci tecnici delle singole gestioni e sottoporli al consiglio di amministrazione quando se ne manifesti la necessità e, comunque, almeno ogni cinque anni.

Sulla base dei risultati di detti bilanci e delle proposte o dei pareri degli organi competenti, il consiglio di amministraizone deve deliberare i conseguenti provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio delle gestioni o presentare ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro motivate proposte di provvedimenti.

I bilanci tecnici, corredati da relazioni illustrative e dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione, debbono esere, comunque, trasmessi entro trenta giorni ai Ministeri predetti.

Capo II

Vigilanza sull'istituto

Art. 53.

L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che esercita le relative funzioni di concerto con il Ministero del tesoro, secondo le vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dell'autonomia dell'istituto.

L'istituto ha l'obbligo di trasmettere ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i regolamenti e i criteri direttivi generali deliberati dal consiglio di amministrazione, che per legge, non siano soggetti ad approvazione ministeriale.

Art. 54.

Il presidente dei singoli organi deliberanti dell'istituto, informato, nel termine prescritto, del motivato parere del collegio dei sindaci sulla illegittimità della deliberazione assunta dagli organi medesimi, convoca per il riesame l'organo deliberante entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto il parere.

Qualora il presidente non vi provveda, il predetto organo è convocato da un commissario nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Se le definitive deliberazioni del competente organo sono difformi dal parere del collegio dei sindaci, il presidente del collegio medesimo ne informa la Corte dei conti ed i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 55.

In caso di gravi carenze o irregolarità di funzionamento del comitato esecutivo o del comitato speciale preposto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, può rivolgere motivato invito al consiglio di amministrazione perchè assuma i provvedimenti idonei ad eliminarne le cause.

Dell'invito previsto al precedente comma è data notizia al presidente del collegio dei sindaci ed alla Corte dei conti.

Art. 56.

In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento o di gravi carenze o irregolarità di funzionamento, imputabili al presidente dell'istituto per inosservanza degli obblighi che incombono sul medesimo nei riguardi del consiglio di amministrazione o degli altri organi collegiali dell'istituto medesimo, può essere disposta la revoca della nomina con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

Il parere deve essere assunto dal consiglio con le modalità previste per la proposta di nomina del presidente.

Art. 57.

In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarità di funzionamento, il consiglio di amministrazione dell'istituto può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione comporta, in ogni caso, l'automatico scioglimento sia del comitato esecutivo, sia del comitato preposto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti che sono emanazione del consiglio medesimo.

Con lo stesso decreto sono nominati un commissario straordinario per la gestione dell'istituto, due vice commissari ed una commissione consultiva composta di quattro membri, dei quali due in rappresentanza dei lavoratori dipedenti, uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le rispettive organizzazioni sindacali di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Per ciascun membro della commissione consultiva prevista al precedente comma è nominato un supplente con le stesse modalità.

Il commissario, salvo eventuali espresse limitazioni stabilite nel decreto di nomina, assume i poteri del presidente dell'istituto, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per la gestione del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Egli può delegare particolari funzioni inerenti alla sua carica ai vice commissari.

Entro tre mesi dalla data d'insediamento del commissario straordinario, deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione; qualora ne ricorra la necessità, la gestione commissariale può essere prorogata per non più di un altro trimestre.

Art. 58.

In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarità di funzionamento di singoli comitati speciali centrali — che non siano emanazione del consiglio di amministrazione — o di singoli comitati regionali e provinciali dell'istituto, può esserne disposto lo scioglimento, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, per i comitati regionali, e del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, per i comitati provinciali. Con lo stesso decreto è nominato un commissario che assume le funzioni dell'organo per non più di tre mesi; entro tale termine deve essere ricostituito l'organo collegiale.

Art. 59.

(*Disposizioni finali e transitorie*)

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo quanto disposto nei seguenti commi.

Entro novanta giorni dalla data prevista al precedente comma debbono esere emanati i decreti per la costituzione degli organi collegiali dell'istituto secondo le norme del presente decreto. Gli organi preesistenti, individuale e collegiali, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. Nel frattempo i compiti del comitato speciale del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti sono esercitati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo in carica, nel quadro delle rispettive competenze.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, debbono essere costituiti i comitati regionali e provinciali dell'istituto a norma del decreto medesimo.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni previste dall'art. 44, pendenti dinanzi agli organi centrali dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore anteriormente alla data stessa.

Alla scadenza del novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, gli eventuali ricorsi di cui al comma precedente non decisi dagli organi predetti sono rimessi d'ufficio, per la decisione, ai comitati provinciali territorialmente competenti.

Resta ferma, per i ricorsi presentati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la facoltà dell'interessato di adire l'autorità giudiziaria trascorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18.

Nella prima applicazione del presente decreto, il termine per la decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali decorre dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione di ciascun comitato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1970

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 61. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1970.

Attribuzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1970, delle quote dei proventi erariali di cui all'art. 60 dello statuto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo ed il Presidente della Giunta della regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Trentino-Alto Adige sono attribuite, per l'anno 1970, ai sensi dell'art. 60 dello statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della regione stessa:

90 % delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

90 % dell'imposta di registro.

Sono, altresì, attribuite alla detta regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 90 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 50 % dei proventi stessi, comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto; la percentuale del 58 % dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo e la percentuale del 50 % dell'imposta generale sull'entrata di spettanza della Regione riscossa nell'ambito regionale.

Art. 2.

Ai fini della devoluzione alla regione della percentuale del 50 % dell'I.G.E., di cui al precedente articolo, si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nelle provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale di Trento e di Bolzano e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote del 17,65 %, dell'1,10 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 9, 11 e 14 della legge 10 dicembre 1969, n. 964; dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 modificato con l'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56; dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371 sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della stessa legge n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo, l'ammontare dei versamenti effettuati dal 1° ufficio I.G.E. di Roma sarà comunicato dallo stesso ufficio alle intendenze di finanza di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 3491 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1970
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 136

(8514)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Risultati del concorso a premi tra gli inventori di nuovi e più perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta meccanica delle olive.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 23 maggio 1964, n. 404, che reca provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura;

Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1966, registro n. 20, foglio n. 376, col quale, in applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 404, è stato bandito un concorso a premi tra inventori di nuovi e più perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta meccanica delle olive;

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1969, registro n. 7, foglio n. 122, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1969 registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1970, registro

n. 1, foglio n. 214, con il quale è stato provveduto alla sostituzione di un membro della predetta commissione giudicatrice;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti risultati del concorso a premi tra inventori di nuovi e più perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta meccanica delle olive di cui alle premesse:

CATEGORIA I

a) Nuovi mezzi meccanici ed attrezzature realizzati in prototipi:

1° premio . . . . L. 10.000.000 non assegnato;
2° premio . . . . » 6.000.000 non assegnato;
3° premio . . . . » 4.000.000 non assegnato;
4° premio . . . . » 3.000.000 non assegnato;

b) 1° premio . . . . L. 4.000.000 non assegnato;
2° premio . . . . » 3.000.000 non assegnato;
3° premio . . . . » 2.000.000 non assegnato;
4° premio . . . . » 1.000.000 non assegnato.

CATEGORIA II

Mezzi meccanici ed attrezzature, realizzati in prototipi, che presentino apprezzabili modifiche rispetto a quelli notoriamente già esistenti in commercio:

a) 1° premio . . L. 5.000.000 società macchine agricole, Firenze;
2° premio . . » 3.000.000 società Ritelli Giulio, Massafra;
3° premio . . » 2.000.000 non assegnato;
4° premio . . » 1.000.000 non assegnato.

b) 1° premio . . L. 3.000.000 non assegnato;
2° premio . . . » 1.500.000 non assegnato;
3° premio . . » 1.000.000 non assegnato;
4° premio . . » 500.000 non assegnato.

Totale premi . L. 50.000.000

Art. 2.

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso:

CATEGORIA II

a) mezzi meccanici realizzati in prototipi che rappresentino apprezzabili modifiche rispetto a quelli notoriamente già esistenti in commercio:

1° premio: società macchine agricole, Firenze;
2° premio: società Ritelli Giulio, Massafra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1970
Registro n. 9, foglio n. 50

(8515)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Obbligatorietà della lotta contro il Cenopalpus lineola, nei centri ove il parassita sia stato riscontrato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Ritenuta la necessità di contenere la diffusione del Cenopalpus lineola e di intensificare la repressione nelle zone infette;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro il Cenopalpus lineola è obbligatoria nei centri ove il parassita sia stato riscontrato.

La lotta deve essere eseguita a cura e spese degli interessati.

Art. 2.

Le norme ed i metodi di lotta saranno dettati dai competenti osservatori per le malattie delle piante, di intesa con gli ispettorati regionali delle foreste.

La sorveglianza sulle operazioni e l'esecuzione della lotta d'ufficio, a carico degli inadempienti e dei ritardatari, sarà eseguita dal personale degli ispettorati forestali ripartimentali.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(8550)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1970.

Restituzione alla produzione per oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, legumi e ortaggi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento C.E.E. n. 136/66 adottato il 22 settembre 1966 dal consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche ed aggiunte, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento C.E.E. n. 169/67 adottato il 27 giugno 1967 dal consiglio delle comunità europee, che istituisce un regime di restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1052/67 adottato il 22 dicembre 1967 dalla commissione delle Comunità europee, e successive modifiche ed aggiunte, relativo alle

modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di determinate conserve;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 20 febbraio 1968, numero 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'art. 27 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, con il quale è stata accordata una restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723, e successive modifiche e aggiunte;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 novembre 1969) con il quale viene disposto l'accentramento presso l'intendenza di finanza di Roma del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, alla esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del controllo dell'impiego dell'olio d'oliva nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, da ammettere alla restituzione alla produzione ai termini dell'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'art. 27 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, il fabbricante deve presentare alla direzione della circoscrizione doganale, ove ha sede lo stabilimento, apposita domanda contenente le indicazioni stabilite dai competenti organi della Comunità economica europea.

Il fabbricante è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dalla dogana, in cui dovranno essere annotate di volta in volta:

nella parte del carico, la quantità di olio d'oliva risultante nella domanda di controllo;

nella parte dello scarico, la quantità di olio d'oliva passata in lavorazione.

Art. 2.

A seguito della presentazione della domanda di cui al precedente articolo la direzione della circoscrizione doganale dispone, dopo aver eseguito gli accertamenti ritenuti opportuni, le modalità di controllo da esercitarsi, ai sensi dell'art. 3 del regolamento numero 1052/67/C.E.E., da parte della dogana o della guardia di finanza.

Dell'avvenuto impiego sarà redatto, in concorso col fabbricante, apposito processo verbale in cui sarà indicato anche il giorno della presentazione della domanda di controllo.

Art. 3.

Per ottenere il pagamento della restituzione alla produzione il fabbricante deve presentare istanza nel termine previsto dalle vigenti disposizioni corredata del verbale di lavorazione.

Il termine previsto per la presentazione dell'istanza di restituzione decorre dalla data del verbale di lavorazione.

Art. 4.

Nel caso di restituzione alla produzione da concedere, a richiesta degli interessati, nella forma prevista dallo art. 5 — primo comma secondo trattino — del regolamento n. 169/67/C.E.E., il fabbricante deve produrre la relativa istanza, corredata del verbale di lavorazione, alla direzione della circoscrizione doganale che ha accertato l'impiego dell'olio d'oliva.

La suddetta direzione della circoscrizione doganale rilascerà apposito certificato da valere per la dogana attraverso la quale sarà effettuata l'importazione dello olio in esenzione dal diritto di prelievo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8572)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Pettinatura lane di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Pettinatura lane di Vercelli ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura lane di Vercelli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 maggio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
GAVA

(8486)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1970.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967, 22 giugno 1968, 30 settembre 1968, 14 giugno 1969, 22 settembre 1969 e 20 febbraio 1970, con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B*, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali avanti citati nelle premesse sono aggiunti:

261) Associazione di pubblica assistenza « Capannoli » di Capannoli (Pisa);

262) Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Spotorno (Savona);

263) « Società nazionale di salvamento » di Genova;

264) Confraternita di misericordia di Portoferraio (Livorno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1970

Il Ministro: PRETI

(8469)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1970.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Farmedi - Istituto farmacoterapico del Mediterraneo, sita in Palermo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 3042 in data 29 gennaio 1963 con il quale la ditta Farmedi - Istituto farmacoterapico del Mediterraneo, fu autorizzata ad attivare in Palermo (Pallavicino), via Partanna Sperone, 103, un'officina farmaceutica per la produzione di prodotti chimici usati in medicina;

Vista la relazione, circa l'ispezione da effettuarsi all'officina predetta, compilata in data 19 ottobre 1968, dalla quale risulta che l'ispezione stessa, disposta dal Ministero della sanità, non potè essere effettuata perchè la società Farmedi era in liquidazione e l'officina in argomento in via di smantellamento;

Vista la lettera del medico provinciale di Palermo n. 20649/San. in data 29 ottobre 1969 dalla quale si dichiara che in seguito ad un sopralluogo effettuato presso l'officina di cui trattasi è risultato che le attrezzature sono arrugginite ed in parte fuori uso;

Ritenuto che, nella fattispecie, non sussistono le condizioni tecnico-igieniche indispensabili per il mantenimento dell'autorizzazione, a suo tempo concessa, per la produzione di prodotti chimici usati in medicina;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Farmedi - Istituto farmacoterapico del Mediterraneo l'autorizzazione a produrre nell'officina farmaceutica sita in Palermo (Pallavicino), via Partanna Sperone, 103, prodotti chimici usati in medicina, concessa con decreto ministeriale n. 3042 del 29 gennaio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Palermo è incaricato di provvedere alla notificazione ed all'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8483)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una delle due cattedre di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante una delle due cattedre di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8575)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione dell'oasi di protezione per la fauna in località « Monte Pradegna » del comune di Bobbio

Con decreto ministeriale 7 agosto 1970 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67 *bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località « Monte Pradegna » sita in territorio del comune di Bobbio (*Piacenza*) della estensione di ha. 190 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: rio Fosse delle Lubbie, dall'intersezione della strada Roncofreddo-Pianelli scendendo per il rio stesso sino all'incrocio della strada Bobbio-Lagobisione; da tale punto a Lagobisione, lungo la strada a monte della stessa; da Lagobisione a Cascina Rocca e da questa, seguendo la mulattiera che passa a quota 795, sino all'intersezione con la strada Pianelli strada provinciale Vaccarezza-Pecorara; da questo punto per la strada Pianelli-Roncofreddo fino all'intersezione con il rio Fosse delle Lubbie.

(8450)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 7 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,50	624,65	624,75	624,70	624,60	624,50	624,75	624,70	624,50	624,65
Dollaro canadese	613,30	613,50	613,50	613,40	612,10	613,30	613,85	613,40	613,30	613,80
Franco svizzero	145,20	145,22	145,27	145,24	145,20	145,20	145,24	145,24	145,20	145,22
Corona danese	83,27	83,28	83,27	83,29	83 —	83,27	83,285	83,29	83,27	83,30
Corona norvegese	87,43	87,44	86,46	87,43	87,50	87,43	87,44	87,43	87,43	87,45
Corona svedese	120,24	120,25	120,10	120,125	120,20	120,24	120,115	120,125	120,24	120,25
Fiorino olandese	173,56	173,58	173,6350	173,635	172,80	173,56	173,67	173,635	173,56	173,58
Franco belga	12,58	12,585	12,5925	12,5870	12,56	12,58	12,5875	12,5870	12,58	12,585
Franco francese	113,23	113,25	113,30	113,265	113,20	113,23	113,285	113,265	113,23	113,24
Lira sterlina	1487,75	1487,50	1487,50	1487,65	1487 —	1487,75	1487,80	1487,65	1487,75	1487,50
Marco germanico	172 —	172,05	172,10	172,065	172 —	172,05	172,08	172,065	172 —	172,04
Scellino austriaco	24,19	24,20	24,20	24,2020	24,10	24,19	24,205	24,2020	24,19	24,19
Escudo portoghese	21,79	21,79	21,80	21,79	21,50	21,79	21,80	21,79	21,79	21,79
Peseta spagnola	8,97	8,98	8,99	8,9790	8,80	8,97	8,985	8,9790	8,97	8,97

Media dei titoli del 7 settembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	98,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	77,80
» 5 % (Ricostruzione)	83,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	82,90
» 5 % (Città di Trieste)	82,775
» 5 % (Beni esteri)	80,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,975
» 5,50 % » » 1968-83	82,10
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,55
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1970

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,725	Franco belga	12,587
Dollaro canadese	613,625	Franco francese	113,275
Franco svizzero	145,24	Lira sterlina	1487,725
Corona danese	83,287	Marco germanico	172,072
Corona norvegese	87,435	Scellino austriaco	24,203
Corona svedese	120,12	Escudo portoghese	21,795
Fiorino olandese	173,652	Peseta spagnola	8,982

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili il 24 ottobre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1553/68, 1575/68, 1610/68 e 1662/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	
	per le esportazioni verso:	
	- Ceylon	14,00 (3)
	- gli altri paesi terzi	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- il Kuwait	139,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyére, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel - e Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	42,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada e Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7410)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 25 ottobre 1968 al 14 novembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1662/68, 1677/68 e 1718/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % c inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyére, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel-en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	44.36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33.56
	- l'Australia	43.00
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7411)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Dispone:

Il dott. Giovanni Fioletti è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1970

Il Governatore: CARLI

(8355)

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di S. Pietro Capofiume, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in S. Pietro Capofiume, frazione del comune di Molinella, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta sulla piazza di S. Pietro Capofiume.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 febbraio 1970 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di S. Pietro Capofiume, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in S. Pietro Capofiume, frazione del comune di Molinella (Bologna), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge;

Viste le deliberazioni adottate dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di S. Pietro Capofiume di concerto col comitato di sorveglianza, in data 22 maggio e 24 luglio 1970, volte alla cessione delle attività e passività aziendali alla Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna;

Viste le deliberazioni in data 29 maggio e 24 luglio 1970 del consiglio di amministrazione della Banca cooperativa di Bologna con le quali l'ente si è reso cessionario delle attività e passività della predetta cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Pietro Capofiume, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Banca cooperativa di Bologna;

Dispone:

1) La Cassa rurale ed artigiana di S. Pietro Capofiume, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in San Pietro Capofiume, frazione del comune di Molinella (Bologna), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 28 luglio 1970 a rogito dott. Alessandro Gallerani notaio in Bologna, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Bologna, registrata a Bologna il 31 luglio 1970 al n. 11511.

2) La Banca cooperativa di Bologna è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta, sulla piazza di San Pietro Capofiume.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1970

Il Governatore: CARLI

(8453)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 26 maggio 1970 dal signor Paulich Edy, nato a Capodistria il 3 aprile 1949, residente a Trieste, in via De Franceschi, 16/1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Paoli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Paulich Edy è ridotto nella forma italiana di Paoli.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 agosto 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(8489)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 giugno 1970 dalla signorina Skerbisch Marzia, nata a Trieste il 24 luglio 1939 e qui residente in via S. Giustina, 15, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sarcinelli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Skerbisch Marzia è ridotto nella forma italiana di Sarcinelli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti della predetta, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Skerbisch Alberto, nato a Genova il 13 novembre 1966, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 26 agosto 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(8490)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per l'ammissione di ufficiali di complemento della Marina militare alla ferma di anni cinque

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di ufficiali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle Armi navali, sanitario Marina militare (medici), di commissariato Marina militare, delle capitanerie di porto di complemento alla ferma di cinque anni prevista dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, sanitario Marina militare (medici), di commissariato Marina militare e delle capitanerie di porto di complemento che siano in servizio di leva alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio da ufficiale e abbiano tenuto buona condotta morale e civile.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 400, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dall'autorità da cui l'ufficiale dipende.

Alla domanda dovranno essere allegati il certificato del titolo di studio, da cui risulti il voto riportato all'esame di laurea o all'esame di diploma o altri eventuali titoli in possesso dello interessato, che possono essere tenuti presenti per la formazione della graduatoria di merito.

La domanda deve essere trasmessa per via gerarchica e su di essa dovrà pronunziarsi l'autorità dalla quale l'ufficiale dipende.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla ferma quinquennale.

Art. 5.

Il numero dei posti messi a concorso per i diversi Corpi è il seguente:

numero sessanta per i Corpi di stato maggiore;
numero venticinque per il Corpo del genio navale;
numero quindici per il Corpo delle armi navali;
numero cinque per il Corpo sanitario Marina militare (medici);
numero quindici per il Corpo commissariato Marina militare;
numero venti per il Corpo delle capitanerie di porto.

Per ogni Corpo la commissione di cui al seguente art. 6 forma una graduatoria di merito sulla base dei titoli in appresso indicati:

a) durata del servizio prestato;
b) note di qualifica;
c) eventuali periodi di imbarco;
d) titolo di studio;
e) voto riportato agli esami di laurea o di diploma;
f) altri eventuali titoli di merito connessi con attività di studio o professionali (diplomi di specializzazione, elogi, ecc.).

Art. 6.

La graduatoria di merito per i diversi Corpi è formata da apposita commissione nominata con decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;
membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;
segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa (senza voto).

Quando si valutano gli ufficiali dei Corpi del genio navale delle armi navali, sanitario Marina militare (medici), di commissariato Marina militare, delle capitanerie di porto partecipa alla commissione un ufficiale superiore del rispettivo Corpo in sostituzione di un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

La commissione assegna i punti per la formazione delle graduatorie secondo i seguenti criteri:

per i titoli di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5, un punto per ogni mese di servizio interamente prestato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

per i titoli di cui alla lettera *b*) tre punti per ogni qualifica di «eccellente», due punti per ogni qualifica di «superiore alla media» e un punto per ogni qualifica di «nella media»;

per i titoli di cui alla lettera *c*), due punti per ogni due mesi (interamente prestati) di imbarco;

per i titoli di cui alla lettera *d*), due punti per la laurea;

per i titoli di cui alla lettera *e*), due punti per le lauree riportate con il massimo dei voti (110/110 o corrispondente) e due punti per i diplomi conseguiti con una media superiore a sette;

per i titoli di cui alla lettera *f*), un punto per ogni titolo (specializzazione, elogi, ecc.) che sia ritenuto di particolare valore per l'attività da svolgere.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine delle diverse graduatorie di cui ai precedenti articoli 6 e 7 fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso per ciascun Corpo saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi alla ferma quinquennale.

Art. 8.

La ferma volontaria quinquennale decorre dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Art. 9.

Gli ufficiali ammessi alla ferma di cinque anni possono chiedere di essere prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento della ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 10.

Al termine della ferma di cinque anni ovvero in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di L. 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma, non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, valgono per gli ufficiali ammessi alla ferma quinquennale le norme di stato e di avanzamento vigenti per gli ufficiali di complemento.

Art. 12.

Gli ufficiali di complemento in ferma quinquennale che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nei ruoli speciali dei rispettivi Corpi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1970
Registro n. 23, *foglio n.* 10

Modello di domanda
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) - ROMA

Io sottoscritto . nato a . (provincia di .) il . . destinato a . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli per l'ammissione alla ferma di 5 anni, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* numero . . del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere in servizio di leva;
di avere prestato il seguente periodo di servizio: .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) certificato del titolo di studio con il voto riportato;
2) altri eventuali titoli.

. il .

Firma .
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto: per l'autenticità della firma

(8472)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a sette posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo dello stesso anno al registro n. 2, foglio n. 183 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 18 aprile 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sette posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sette posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo è composta come segue:

Presidente:
Canepa dott. Pio, direttore di divisione.

Membri:
Eboli dott. Luigi, direttore di divisione;
Macioce dott. Mario, direttore di divisione;
Tavano dott. Marcello, direttore di sezione;
Caleffi dott.ssa Carmela, direttore di sezione.

Eserciterà le funzioni di segretario della commissione il primo segretario rag. Francesco Giunta.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere graverà sul capitolo 1092 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1970 e sul corrispondente capitolo per l'anno finanziario successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1970

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 113

(8423)

Diario della prova scritta del pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

La prova scritta del pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1970, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, alle ore 8, il giorno 17 ottobre 1970.

(8422)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici ricadenti nella giurisdizione del magistrato per il Po di Parma.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnico-direttiva del Genio civile per gli uffici di questa amministrazione ricadenti nella giurisdizione del magistrato per il Po di Parma, indetto con decreto ministeriale 28 aprile 1970, n. 18358, avranno luogo in Parma, presso l'Istituto tecnico industriale sito in via Toscana n. 8, nei giorni 26, 28, 29 e 30 settembre 1970, con inizio alle ore 8.

(8424)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2111 del 1° aprile 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Oppido M. e Palmi;
Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le altre vigenti disposizioni in materia;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in premessa:
1. Saladino dott. Domenico punti 127,40 su 240

Art. 2.

In relazione all'ordine di indicazione delle sedi richieste il dott. Saladino Domenico viene dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Palmi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo di quest'ufficio e del comune di Palmi.

Reggio Calabria, addì 20 agosto 1970

Il medico provinciale: FREZZA

(8425)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Rettifica del decreto di nomina della commissione del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2405 - AA. 6/9 in data 7 agosto 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e bandito in data 12 febbraio 1970;
Visto che nel predetto decreto è stato erroneamente riportato il nominativo del presidente della commissione;
Ritenuta quindi la necessità di apportare la dovuta rettifica;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugiugno 1955, n. 854;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il nominativo del presidente della commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, dott. Campone Mario di cui al proprio decreto n. 2405 - AA. 6/9 del 7 agosto 1970, è rettificato in dott. Camponi Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 26 agosto 1970

Il veterinario provinciale: BERTI

(8512)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 1970, n. **11.**
Nuove norme in materia di attività edilizia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *dell'*11 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi piani regolatori o di nuovi programmi di fabbricazione e della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonchè rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
Il presidente della giunta provinciale fisserà, ed aggiornerà quando necessario, tali limiti e rapporti per zone territoriali omogenee, con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta e previo parere della commissione urbanistica provinciale. Il primo decreto sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nel frattempo si applicano anche in provincia di Trento le disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, emanato ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765.
I limiti ed i rapporti fissati col decreto di cui al comma precedente vanno osservati, in quanto applicabili, anche nelle lottizzazioni di cui all'art. 5 e nelle iniziative edilizie di cui all'art. 12 della presente legge.
I piani regolatori ed i programmi di fabbricazione che, alla data dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma, fossero già stati adottati potranno venire approvati anche se difformi dalle prescrizioni sopravvenute, purchè siano conformi alle disposizioni del citato decreto ministeriale.

Art. 2.

Sino a quando non siano stati approvati i piani comprensoriali, i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione, l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni.

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non potrà superare le misure di:

due metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile se trattasi di edifici ricadenti nei centri abitati. A questo fine rimane ferma la validità della perimetrazione dei centri abitati eventualmente già compiuta in osservanza dell'art. 17, lettera *a*), della legge 6 agosto 1967, n. 765, salva la facoltà di procedere ad una nuova perimetrazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale soggetta all'approvazione della giunta provinciale. Nello stesso termine e con le stesse forme dovranno provvedere i comuni che non abbiano già compiuto la perimetrazione in osservanza del citato articolo 17 della legge n. 765. Nel frattempo vanno osservate in tali comuni, per quanto concerne il perimetro dei centri abitati, le indicazioni risultanti dalle planimetrie in scala 1:10.000 che compongono il piano urbanistico provinciale;

un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile se trattasi di edifici ricadenti nelle aree residenziali previste dal piano urbanistico provinciale;

un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti nelle altre parti del territorio comunale; tuttavia gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ampliati fino ad un massimo del quindici per cento del loro volume;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;

c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici su cui esso prospetta, aumentata dell'eventuale arretramento. La distanza dai confini del lotto non puo essere inferiore alla metà dell'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire; inoltre la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

Sino a quando i piani comprensoriali o quelli regolatori generali non abbiano individuato i centri storici e stabilito i modi della loro valorizzazione, nell'ambito degli agglomerati urbani aventi carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono inedificabili le aree libere e sono consentite soltanto opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi.

Art. 3.

Sino a quando non siano stati approvati i piani comprensoriali, i piani regolatori generali o i programmi di fabbricazione, le superfici coperte dagli edifici e dai complessi produttivi di beni o servizi non possono superare un terzo del lotto di proprietà.

Tuttavia la superficie coperta da complessi cooperativi agricoli può raggiungere la metà del lotto.

Qualora il lotto di proprietà sia compreso in tutto o in parte in una delle aree industriali individuate dal piano urbanistico provinciale, il limite di cui al primo comma è elevato sino alla metà della superficie del lotto compresa nell'area industriale.

Per gli edifici o complessi a destinazione alberghiera, ferma la disposizione di cui al primo comma, non può essere superato comunque il limite di due metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile.

Art. 4.

Per le costruzioni che implicano volumi superiori ai tre metri cubi per metro quadrato ovvero altezze superiori ai metri 25, la licenza edilizia non potrà essere rilasciata, neppure quando esse siano consentite dai piani urbanistici o dal programma di fabbricazione, se non previa approvazione del piano particolareggiato o autorizzazione della lottizzazione contenente la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti.

Si può derogare da tale norma solo nel caso di edifici o impianti pubblici o di edifici industriali.

Art. 5.

Sino a quando non sia stato approvato il relativo piano particolareggiato, chiunque voglia procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio deve sottoporre al comune il relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione sino a quando il comune non lo abbia autorizzato.

L'autorizzazione non può essere rilasciata ove il progetto di lottizzazione non si conformi alle prescrizioni dei piani urbanistici o del programma di fabbricazione eventualmente esistenti, anche se soltanto adottati.

Sino all'approvazione dei piani comprensoriali, dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione, la lottizzazione puo essere autorizzata solo nell'ambito delle aree residenziali previste dal piano urbanistico provinciale, e previo nulla-osta della giunta provinciale. Nella concessione del nulla-osta la giunta dovrà attenersi ai criteri stabiliti dal piano urbanistico provinciale, nonchè ai limiti e rapporti previsti dall'art. 1 della presente legge.

Per le lottizzazioni relative a terreni situati nelle zone di cui alla lettera f) dell'art. 17 di cui alla lettera h) dell'art. 30 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, il nulla-osta della giunta provinciale è richiesto sino all'approvazione dei relativi piani particolareggiati.

Nei casi in cui sia richiesto il nulla-osta della giunta provinciale, il sindaco, ricevuto il progetto di lottizzazione, lo sottopone all'esame della giunta comunale per un parere circa la conformità alle prescrizioni di legge ed il soddisfacimento degli interessi urbanistici del territorio; successivamente il progetto verrà trasmesso alla giunta provinciale con il parere e lo schema della convenzione prevista dal successivo art. 6, in calce alla quale il richiedente deve avere posto l'espressa dichiarazione di essere disposto a sottoscriverla. La giunta provinciale trasmetterà le proprie determinazioni al sindaco, dandone contemporaneamente notizia all'interessato.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è data con deliberazione del consiglio comunale. Con la stessa deliberazione deve essere approvata una convenzione, da rendersi pubblica mediante annotazione a cura dei proprietari nei libri fondiari, la quale preveda:

a) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla successiva lettera b);

b) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte di quelli per le opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelli riguardanti le opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione alla entità ed alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

c) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui alla precedente lettera b);

d) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

In casi particolari, al fine di promuovere lo sviluppo turistico o di favorire l'edilizia popolare o di soddisfare altre ragioni di rilevante interesse pubblico, il comune potrà parzialmente derogare alle prescrizioni di cui al precedente comma, purchè ne fornisca, nella deliberazione consiliare di approvazione della convenzione, adeguate motivazioni e purchè indichi le disponibilità finanziarie che gli consentiranno di realizzare in proprio, entro termini di tempo compatibili con l'attuazione della lottizzazione, le opere eventualmente non poste a carico del lottizzante.

A questo fine, quando il sindaco trasmette alla giunta provinciale il progetto della convenzione a sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, deve allegare una relazione della giunta comunale in ordine a tali disponibilità.

Art. 7.

Alla compilazione di un progetto di lottizzazione si può addivenire altresì per iniziativa comunale, semprechè sia già stato approvato il relativo piano comprensoriale o quello regolatore generale o il programma di fabbricazione. A tal fine il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare il relativo progetto entro un congruo termine. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione è approvato dal consiglio comunale, previo nulla-osta della giunta provinciale qualora ricorrano le condizioni previste dal quarto comma dell'art. 5. La deliberazione di approvazione è notificata per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notifica, se accettano la lottizzazione così disposta. Ove manchi tale accettazione, il consiglio comunale ha facoltà di variare il progetto in conformità alle eventuali richieste degli interessati, salvo sempre il nulla-osta della giunta provinciale in quanto necessario, o di procedere alla espropriazione delle aree.

Art. 8.

Per la lottizzazione di terreni compresi in zone per le quali siano già stati approvati i relativi piani particolareggiati e che non siano già state suddivise in lotti fabbricabili dallo stesso piano particolareggiato, vanno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, a meno che in sede di piano particolareggiato non sia stato espressamente previsto che la lottizzazione possa essere autorizzata, per le particolari circostanze dei luoghi, anche a condizioni meno onerose per i proprietari.

Art. 9.

Qualora la lottizzazione di terreni a scopo edilizio venga disposta in sede di piano particolareggiato, la licenza edilizia relativa ai singoli lotti non potrà essere rilasciata se non subordinatamente alla stipula di una convenzione che ottemperi a quanto previsto dall'art. 6, a meno che lo stesso piano particolareggiato non consenta di fissare, in ordine a quei terreni, condizioni meno onerose per i proprietari.

Art. 10.

A decorrere dalla data in cui il comune ha trasmesso alla giunta provinciale il progetto di lottizzazione, e sino alla data in cui la giunta provinciale abbia comunicato il rifiuto del nulla-osta o il consiglio comunale abbia autorizzato la lottizzazione, il sindaco, su parere conforme della commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificarsi al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione qualora riconosca che tali domande sono in contrasto con il progetto.

La stessa facoltà compete al sindaco nell'ipotesi di cui allo art. 7, sino alla data in cui la giunta provinciale abbia comunicato il rifiuto del nulla-osta ovvero sino alla conclusione del procedimento previsto dal secondo comma dello stesso articolo.

In nessun caso la sospensione potrà protrarsi oltre sei mesi.

Art. 11.

Ogni qualvolta sia stata autorizzata, nelle forme previste dai precedenti articoli, la lottizzazione di terreni, gli enti a carattere consorziale previsti dall'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, ed i comuni non possono disporre nei nuovi piani urbanistici o nel programma di fabbricazione di rispettiva competenza una disciplina di quei terreni difforme da quella già autorizzata, a meno che non ne forniscano adeguata motivazione sulla base di circostanze od esigenze sopravvenute.

Art. 12.

Non sono soggette alle norme relative alla lottizzazione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, le alienazioni di terreni deliberate da comuni sulla base di progetti e convenzioni atti a garantire la realizzazione di organiche iniziative edilizie volte ad incrementare lo sviluppo turistico, semprechè non in contrasto con le previsioni del piano urbanistico provinciale.

In mancanza di piani comprensoriali, di piani regolatori generali o di programmi di fabbricazione, tali iniziative debbono essere comprese nelle aree residenziali previste dal piano urbanistico provinciale, salvo che si tratti di comuni non elencati nel decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 5 del 25 maggio 1964. Sui terreni interessati da tali iniziative potrà raggiungersi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, la densità massima di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area disponibile, purchè le iniziative stesse siano progettate sulla base di una disposizione planivolumetrica degli edifici.

Nel definire le condizioni di vendita, i comuni stabiliranno quali degli oneri previsti dal precedente art. 6 debbono far capo all'acquirente impegnandosi, sulla base di un'idonea previsione di disponibilità finanziaria, a realizzare in proprio, entro termini di tempo compatibili con l'attuazione della prevista iniziativa, le opere eventualmente non poste a carico dello acquirente.

Agli effetti urbanistici, le deliberazioni di cui al presente articolo sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale, la quale, in caso di iniziative promosse anche solo in parte su terreni non compresi nelle aree residenziali previste dal piano urbanistico provinciale, deciderà previo parere della commissione urbanistica provinciale.

Art. 13.

Fuori del perimetro dei centri abitati o degli insediamenti previsti dai piani comprensoriali, dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, debbono osservarsi nell'edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.

Dette distanze vengono stabilite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta provinciale su conforme deliberazione della giunta stessa. Fino all'emanazione di tale decreto vanno osservate anche nell'ambito della provincia di Trento le distanze stabilite nel decreto ministeriale 1° aprile 1968, emanato ai sensi dello art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 14.

Con deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del regolamento edilizio o del programma di fabbricazione, possono essere introdotte le modifiche che siano ritenute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano urbanistico provinciale;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse provinciale;

c) la tutela del paesaggio;

d) l'osservanza dei limiti previsti dalla presente legge o dai decreti in essa previsti.

Le proposte di modifica di cui alla lettera *c*) del comma precedente sono previamente comunicate dalla giunta provinciale al comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie deduzioni con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 15.

Le norme della presente legge sostituiscono in provincia di Trento gli articoli 8, 17 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765; di essa continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16, e 18, salve le competenze amministrative che le leggi in vigore già attribuiscono agli organi provinciali.

Per le materie disciplinate dagli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 11 e 12 continuano ad applicarsi nella provincia di Trento le disposizioni della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 16.

Per i componenti della commissione urbanistica provinciale, non dipendenti da pubbliche amministrazioni, l'importo massimo di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, è raddoppiato.

Al maggiore onere annuo, valutato in L. 3.000.000, derivante dall'applicazione del precedente comma, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 331 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1970.

Art. 17.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1970, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 331 - Cat. III - Spese per l'intervento della provincia in enti a carattere consorziale di cui all'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, sull'ordinamento urbanistico della provincia di Trento . . . . L. 3.000.000

In aumento:

Cap. 6 - Cat. VII - Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . L. 3.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8416)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.